



Protocollo n. 1600083

Doc.: 2 di 5

*Organizzazione senza scopo di lucro di utilità sociale
istituita con DGR 7/15572 del 12.12.2003
P.IVA 00987420965, Cod.Fisc. 85004630159
Iscr. REA MI n. 1730508; Reg.Pers.Giur.Priv. Reg.Lombardia n. 1654
Uffici e Sede legale: via Martinelli 45, I-20092 Cinisello Balsamo
RSA via Vicuna 2, I-20092 Cinisello Balsamo
Tel. +39-02-660541, Fax +39-02-66049055 / 66054331
E-mail info@fondazionemartinelli.org*

DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORNITORI

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola la procedura per l'iscrizione all'albo fornitori per gli acquisti effettuati dalla Fondazione Ricovero Martinelli onlus, aventi ad oggetto forniture di beni e servizi;
2. L'Albo è utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire beni e servizi, mediante le seguenti procedure alternative all'evidenza pubblica;
3. La Fondazione si riserva la facoltà di integrare/variare le categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare, di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 2 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Sono ammessi all'iscrizione all'albo, i fornitori in possesso di:
 - a) Requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
 - b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/06.
2. Gli operatori potranno iscriversi esclusivamente alle categorie contemplate nell'elenco allegato al presente disciplinare.
3. L'indicazione e la scelta delle categorie/sottocategorie merceologiche alle quali le imprese fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, dovrà corrispondere all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. / albo di appartenenza.
4. Le imprese iscritte all'Albo devono comunicare ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale e di tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni dal verificarsi della variazione intervenuta, tramite le stesse modalità previste per l'iscrizione.

ARTICOLO 3 - Modalità d'iscrizione e aggiornamento dati

1. Gli operatori economici interessati ad iscriversi all'Albo fornitori dovranno farlo esclusivamente utilizzando le modalità previste dall'avviso della Fondazione pubblicato sul sito web.
2. Ogni domanda presentata in altro modo sarà rigettata e La Fondazione non procederà all'iscrizione in elenco, invitando la ditta a ripresentare la candidatura nelle modalità corrette.
3. Le iscrizioni all'albo fornitori possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
4. La Fondazione, periodicamente, richiederà agli iscritti all'albo, eventuali aggiornamenti relativi alla documentazione presentata.

ARTICOLO 4 – Procedura per l'istituzione e formazione dell'Albo

1. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuato dalla Direzione Generale.
2. La Direzione Generale effettuerà l'accertamento d'idoneità per l'iscrizione delle imprese all'Albo nelle categorie merceologiche di pertinenza, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa; a tale scopo, valuterà la completezza e regolarità della documentazione presentata e assumerà, se necessario, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento.
3. Qualora la domanda sia incompleta, si provvederà a chiedere un'integrazione, indicando le informazioni e la documentazione mancante, specificando le modalità di inoltro ed il termine entro il quale l'impresa vi dovrà provvedere.



Dalla data d'invio della richiesta di integrazione, il termine di trenta giorni indicato al 2° comma per la conclusione del procedimento si interrompe ed inizierà a decorrere nuovamente, per intero, a partire dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Il mancato rispetto di tale ultimo termine ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso per l'impresa.

4. La Direzione Generale provvederà trimestralmente ad aggiornare l'Elenco delle imprese ritenute idonee valutando le domande pervenute, provvedendo anche ad eventuali sospensioni e cancellazioni delle imprese iscritte per le cause riportate nel successivo art. 7

5. Qualora l'accertamento di idoneità, effettuato dalla Direzione Generale, abbia esito negativo ne è data comunicazione all'impresa interessata .

6. L'elenco delle imprese è depositato presso la Direzione Generale.

7. Le ditte iscritte saranno inserite in apposito programma informatico, in uso alla Fondazione, suddiviso per gruppi e categorie.

ARTICOLO 5 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data d'iscrizione effettuata secondo le modalità indicate al precedente art. 3.

2. Qualora allo scadere del triennio l'operatore economico presente nell'albo non proceda al rinnovo dell'iscrizione, la Fondazione provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione.

ARTICOLO 6 - Modalità d'utilizzo

1. Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale per la Fondazione effettua la scelta dei nominativi dei fornitori iscritti, accedendo direttamente all'Albo.

2. Gli inviti alla presentazione delle offerte saranno riservati alle imprese inserite nell'elenco per categorie, corrispondenti del servizio o fornitura di beni oggetto della procedura in esperimento.

3. Per l'individuazione delle imprese da invitare, fermo restando il presupposto di cui al precedente punto 2), si procederà mediante sorteggio di un numero minimo di 5 soggetti, presenti all'interno della categoria merceologica individuata; il sorteggio è effettuato attraverso il criterio della rotazione, con lo scorrimento – di sorteggio in sorteggio – di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche.

La Fondazione si riserva la facoltà di invitare le imprese aggiudicatrici dell'ultima fornitura di beni o servizi analoghi e che nell'esecuzione degli stessi non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili

4. Nel caso di affidamenti mediante procedure negoziate, la Fondazione seleziona almeno tre imprese se sussistono in tale numero soggetti idonei.

5. Per ogni affidamento pari o superiore a € 40.000,00, I.V.A. esclusa, saranno richieste offerte ad almeno cinque imprese presenti nell'elenco per categoria corrispondente a quella della fornitura o del servizio da affidare, se esiste nell'elenco un tal numero di imprese.

6. E' comunque sempre consentito il ricorso all'affidamento diretto, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti imprese in numero insufficiente, la Fondazione può richiedere il preventivo di spesa anche ad operatori economici non iscritti.

8. E' inoltre altresì facoltà della Fondazione avvalersi di imprese non iscritte all'albo fornitori qualora la fornitura di beni e/o servizio sia garantita da privata industriale o sia commercializzata da venditori esclusivi, per le prestazioni che richiedano particolari attrezzature e specializzazioni nonché in tutte i casi in cui venga ravvisata la necessità.

9. La Fondazione, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, può procedere all'invito esclusivo di soggetti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico finanziari.

10. La Fondazione, inoltre, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire, può, altresì, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, invitare tutti i soggetti iscritti alla categoria merceologica di interesse.

11. Le imprese verranno invitate da parte del responsabile del procedimento per la procedura in economia con apposita lettera, corredata da un eventuale foglio di capitolato contenente tutti i dati necessari ad assicurare trasparenza ed imparzialità.



ARTICOLO 7 – Sospensione dall’Albo dei fornitori

1. E’ prevista la sospensione dall’operatività dell’Albo, per un periodo di 1 anno, per le ditte che non adempiono alla dovuta comunicazione scritta del cambio d’indirizzo o di variazioni della struttura aziendale o di qualunque altro dato comunicato in sede di iscrizione.

2. E’ prevista la sospensione dall’operatività dell’Albo, per un periodo di 3 anni, in caso di:

a) decadenza di uno o più requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 2 del presente disciplinare, senza darne comunicazione stessa all’Ente chiedendo la sospensione volontaria;

b) mancata risposta all’invito di partecipazione a 2 procedure, qualora all’inoltro dell’invito non segua, da parte del concorrente, nessun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l’interesse a partecipare alle future trattative indette dalla Fondazione;

c) applicazione di penali, nello svolgimento di appalti con l’Ente, il cui ammontare abbia raggiunto il 10% dell’importo del contratto stesso;

d) presenza di procedure di concordato o fallimento in corso;

e) mancata conferma dell’offerta economica e/o tecnica formulata in sede di gara;

f) sussistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione;

g) sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio sugli appalti pubblici.

3. Il procedimento di sospensione sarà avviato con la comunicazione all’impresa tramite PEC o lettera raccomandata, con fissazione del termine di 15 giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Fondazione si pronuncerà definitivamente.

4. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione da parte dell’operatore economico allo scadere del triennio di validità dell’iscrizione, la presenza del fornitore è cancellata sino ad eventuale nuova iscrizione da parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – Contestazioni

I soggetti iscritti all’albo fornitori niente potranno pretendere qualora la Fondazione non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d’interesse - durante il periodo di validità triennale dell’iscrizione – oppure dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l’intero elenco dei soggetti iscritti.

ARTICOLO 9 - Pubblicità dell’albo

Il presente disciplinare è pubblicato sul sito www.fondazionemartinelli.org (sezione Albo fornitori). Il Responsabile del Procedimento disporrà adeguate forme di pubblicità in fase di prima costituzione dell’Albo e in prossimità di eventuali successivi avvisi.

ARTICOLO 10 - Controlli a campione sui soggetti iscritti

1. Ai fini della tenuta dell’albo fornitori, la Fondazione dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell’iscrizione.

2. Il campione è determinato nella misura del 10% degli iscritti, effettuando il sorteggio sull’insieme degli operatori economici iscritti al 31 dicembre di ogni anno.

3. La Fondazione effettua idonei controlli ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione.

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali la Fondazione verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.